

(N. 2064)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2351)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro delle Finanze *ad interim*** del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1951

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, relativo alla concessione di anticipazioni ai Comuni e alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, concernente la concessione di anticipazioni ai Comuni ed alle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

Decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 27 novembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per il pagamento delle competenze al personale dipendente dai Comuni e dalle Provincie delle zone colpite dalle recenti alluvioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze e *ad interim* per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Alle Amministrazioni dei Comuni e delle Provincie delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, il Ministro per l'interno può concedere anticipazioni per la corresponsione delle competenze del personale dipendente, da recuperare in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1954, a cura dei ricevitori provinciali e degli esattori delle imposte dirette, con le modalità previste nell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 727.

Per le anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52 della somma di lire duecento milioni.

Art. 2.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dall'articolo precedente sono applicabili le disposizioni previste nell'articolo 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17.

Art. 3.

Alla copertura della spesa per l'applicazione del presente decreto sarà provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — SCALBA — VANONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.